



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 3 – Marzo 2024

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

Sommario

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 14 marzo 2024, causa C-752/22, <i>EP</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 21 marzo 2024, causa C-61/22, <i>Landeshauptstadt Wiesbaden</i>	2
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, decisione (radiazione dal ruolo), <i>M.A. e altri c. Grecia</i> , ric. n. 16865/20..	3
Corte europea dei diritti umani, decisione (radiazione dal ruolo), <i>H.N. c. Regno Unito</i> , ric. n. 29084/22....	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 19 marzo 2024, <i>K.J. e altri c. Russia</i> , ric. nn. 27584/20 e 39768/20	4
Giurisprudenza nazionale	4
Tribunale di Firenze, Sez. IV Civile, decreto dell’11 marzo 2024.....	4
Tribunale di Roma, Sez. XVIII Civile, decreto del 12 marzo 2024	5
Tribunale di Roma, Sez. XVIII Civile, decreto del 12 marzo 2024	5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 14 marzo 2024, causa C-752/22, EP](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/109/CE – Articoli 12 e 22 – Secondo Stato membro – Pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza – Tutela rafforzata contro l'allontanamento

Fatto: EP, un cittadino russo titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, rilasciato dalla Repubblica di Estonia, veniva allontanato dalla Finlandia verso l'Estonia una prima volta nel febbraio 2017, poi nel marzo 2017, successivamente nel novembre 2018 e una quarta volta nel luglio 2019. In quest'ultima occasione, gli veniva imposto un divieto di reingresso in Finlandia per un periodo di quattro anni. Successivamente, con decisione del 19 novembre 2019, EP veniva espulso dalla Finlandia verso il suo paese d'origine, la Federazione russa, in quanto considerato un pericolo per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza della Finlandia. Tale decisione veniva impugnata dall'interessato dinanzi al Tribunale amministrativo di Helsinki e, successivamente, dinanzi alla Corte amministrativa suprema finlandese. Quest'ultima sollevava rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione degli articoli 12, paragrafi 1 e 3 e 22, par. 3. della direttiva 2003/109.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che la tutela rafforzata contro l'allontanamento di cui godono, in forza dell'art. 22, par. 3, della direttiva 2003/109/CE, i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo è applicabile nell'ambito dell'adozione, da parte del secondo Stato membro (ossia «qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo, nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno»), di una decisione di allontanamento dal territorio dell'Unione europea, adottata per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. E ciò anche qualora tale cittadino di paese terzo soggiorni nel territorio del secondo Stato membro in violazione di un divieto d'ingresso in tale territorio e non abbia presentato, alle autorità competenti di detto Stato membro, una domanda di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della citata direttiva. Dunque, un cittadino di un paese terzo nei cui confronti un secondo Stato membro intenda adottare una decisione di allontanamento dal territorio dell'Unione europea per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, può invocare la tutela rafforzata di cui agli articoli 12, par. 3 e 22, par. 3, della direttiva 2003/109.

[Corte di giustizia, sentenza del 21 marzo 2024, causa C-61/22, Landeshauptstadt Wiesbaden](#)

Categoria: Immigrazione, Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) 2019/1157 – Validità – Base giuridica – Impronte digitali – Tutela dei dati personali

Fatto: Un cittadino tedesco chiedeva alla città di Wiesbaden il rilascio di una nuova carta d'identità, poiché il chip elettronico della sua vecchia carta era difettoso. Chiedeva, in particolare, che la nuova carta non contenesse le sue impronte digitali. La città di Wiesbaden respingeva tale domanda, argomentando che: *a)* l'interessato non aveva diritto al rilascio di una nuova carta d'identità dal momento che era già in possesso di un documento d'identità valido (anche se con chip difettoso); *b)* l'inserimento di due impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità doveva considerarsi obbligatoria ai sensi dell'art. 3, par. 5, del Regolamento (UE) 2019/1157. L'interessato proponeva dunque ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo, il quale chiedeva alla Corte di giustizia di verificare la validità del regolamento citato.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che il Regolamento (UE) 2019/1157, imponendo l'obbligo di inserire due impronte digitali complete nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità, comporta una limitazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tuttavia, constata altresì come tale inserimento sia

giustificato dalle finalità di interesse generale di lotta contro la fabbricazione di carte d'identità false e contro l'usurpazione d'identità, nonché di garanzia dell'interoperabilità dei sistemi di verifica. Dunque, ritenendo che tale regolamento sia idoneo e necessario alla realizzazione di tali finalità, nonché non sproporzionato rispetto al raggiungimento di queste ultime, lo considera «una misura (...) fondata su una ponderazione equilibrata tra, da un lato, tali finalità e, dall'altro, i diritti fondamentali coinvolti» (punto 123). In ogni caso, la Corte ne accerta l'invalidità, ritenendo che lo stesso sia stato adottato su una base giuridica errata – l'art. 21, par. 2, TFUE –, anziché sulla base dell'art. 77, par. 3, TFUE e, di conseguenza, secondo una procedura legislativa errata – la procedura ordinaria –, anziché una procedura legislativa speciale che imponga, in particolare, l'unanimità in seno al Consiglio. Stabilisce quindi gli effetti del regolamento siano mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i due anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento, fondato sull'articolo 77, paragrafo 3, TFUE, diretto a sostituirlo.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(radiazione dal ruolo\), *M.A. e altri c. Grecia*, ric. n. 16865/20](#)

Categoria: Asilo, Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 13 CEDU – Siriani – Isole greche – Condizioni di accoglienza

Fatto: Il ricorso riguardava le condizioni di vita e gli standard di cure mediche di tre cittadini siriani alloggiati rispettivamente presso strutture di accoglienza per migranti nelle isole di Chios, Lesbo e Samos, nonché in un appartamento designato dalle autorità greche nella città di Ioannina. I ricorrenti sostenevano che le loro condizioni di vita erano inadeguate, anche alla luce dell'esigenza di ricevere assistenza medica. Lamentavano, al riguardo, una violazione degli articoli 3 e 8 CEDU, nonché dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 CEDU.

Esito/punto di diritto: Poiché i ricorrenti hanno informato la Corte che non intendevano proseguire con il loro ricorso, questa ha deciso all'unanimità di cancellare il ricorso dal ruolo *ex art. 37*, par. 1, lett. a), CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, decisione \(radiazione dal ruolo\), *H.N. c. Regno Unito*, ric. n. 29084/22](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 39 Regolamento di procedura della Corte – Espulsione – Accordo Regno Unito-Ruanda – Alta Corte britannica

Fatto: Nel giugno 2022, il ricorrente aveva introdotto un ricorso alla Corte EDU con contestuale richiesta di misura cautelare per impedire la sua deportazione in Ruanda ai sensi del *memorandum* d'intesa siglato dal Regno Unito con tale paese. La Corte aveva accolto la richiesta. Successivamente, il ricorrente, insieme ad altri richiedenti asilo, aveva avviato un procedimento per contestare sia la decisione di espulsione in Ruanda, sia, più in generale, l'accordo di partenariato in materia di asilo tra detto paese e il Regno Unito. Il 19 dicembre 2022, l'Alta Corte britannica emetteva una sentenza nella quale riteneva legittimo il *memorandum*, ma considerava illegittime le modalità con cui il Ministero dell'Interno aveva proceduto in una serie di casi individuali di espulsione di richiedenti asilo, tra cui quello del ricorrente. Pertanto, annullava la decisione individuale riguardante il ricorrente e concludeva che, se il Ministero dell'Interno avesse voluto attuare nuovamente un'espulsione ai sensi dell'intesa bilaterale, avrebbe dovuto prima riesaminare la decisione presa nei suoi confronti. Infine, con un'ordinanza emessa il 16 gennaio 2023, l'Alta Corte annullava formalmente la decisione individuale nel caso del ricorrente.

Esito/punto di diritto: Il rappresentante del ricorrente ha informato la cancelleria della Corte di aver perso i contatti con esso, e di non essere a conoscenza della sua attuale situazione e luogo di dimora. Ha chiesto alla Corte, nondimeno, di mantenere l'esame del ricorso alla luce della persistente situazione di rischio per i diritti

tutelati dalla CEDU. La Corte, all'unanimità, decide di radiare il ricorso dal ruolo delle cause alla luce della perdita di contatti tra il ricorrente e il proprio rappresentante, nonché in considerazione del fatto che il ricorrente non può essere trasferito in Ruanda senza che venga adottata una nuova decisione da parte delle autorità britanniche. Conclude, tuttavia, precisando che, in caso di nuova decisione di espulsione, il ricorrente ha facoltà di rivolgersi alla Corte.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 19 marzo 2024, *K.J. e altri c. Russia*, ric. nn. 27584/20 e 39768/20](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 2 CEDU – Art. 3 CEDU – Russia – Corea del Nord – Espulsione

Fatto: I ricorrenti sono due cittadini della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord), K.J. e C.C., e l'Istituto per i diritti umani, una ONG che rappresenta S.K., un altro cittadino della Corea del Nord. K.J. e C.C. venivano arrestati nelle acque territoriali russe, giudicati colpevoli di pesca illegale e condannati a due anni di reclusione in Russia. Successivamente ne veniva ordinata la deportazione. Infine, nel 2022, lasciavano la Russia recandosi in Corea del Sud. Quanto a S.K., egli, arrivato in Russia come studente, aveva introdotto domanda di asilo, a tal fine rivolgendosi all'UNHCR per ricevere assistenza. Per questo, veniva perseguito dalle autorità nordcoreane e, arrestato dalla polizia russa, veniva consegnato alle autorità consolari della Corea del Nord.

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene non più giustificato proseguire l'esame dei ricorsi quanto ai ricorrenti K.J. e C.C., gli stessi essendo in Corea del Sud e fuori pericolo. Decide, pertanto, per la cancellazione dal ruolo delle cause dei loro ricorsi per violazione degli artt. 2 e 3 CEDU. Per quanto riguarda S.K., dall'esame di rapporti e materiali di rilevanti organismi internazionali, la Corte deduce che egli correva un grave rischio di essere sottoposto a pena di morte e tortura se rimpatriato nella Corea del Nord. Ritiene, al riguardo, che le autorità russe non avevano intrapreso alcuna iniziativa significativa per esaminare i rischi per S.K. in caso di sua espulsione. Ricontra, pertanto, una violazione degli artt. 2 e 3 della CEDU. La Corte dichiara altresì una violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU, a proposito della detenzione e dell'arresto subiti da S.K. da parte della polizia russa, poiché tali condotte avevano avuto luogo manifestamente al di fuori di qualsiasi base giuridica. Inoltre, poiché egli non aveva avuto possibilità di accedere a un controllo giurisdizionale effettivo circa la legittimità della sua detenzione, la Corte riscontra anche una violazione dell'art. 5, par. 4 della CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Tribunale di Firenze, Sez. IV Civile, decreto dell'11 marzo 2024

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) 604/2013 – Clausola discrezionale – Poteri del giudice nazionale – Sindacato pieno – Protezione complementare

Fatto: Un richiedente protezione internazionale, cittadino pakistano, impugnava una decisione di trasferimento verso l'Austria, paese nel quale aveva già presentato domanda di asilo. A fondamento del ricorso adduceva il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti a causa delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza esistenti in Austria, nonché la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) 604/2013, non essendogli stata garantita un'effettiva e consapevole partecipazione alla procedura di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la sua istanza di protezione internazionale.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale richiama quanto statuito dalla Corte di giustizia nella pronuncia resa il 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, esaminando, in particolare, quanto affermato dai giudici europei con riferimento alla possibilità per un giudice nazionale di attivare la clausola di solidarietà prevista dall'art. 17 del Regolamento (UE) 604/2013. Sul punto, la Corte di giustizia ha affermato che «l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel

senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato». Da tale statuizione, il Tribunale di Firenze desume che, se è vero che il giudice nazionale non ha un obbligo derivante dal diritto UE di attivare la clausola di solidarietà, allo stesso tempo, però, ne ha la facoltà. In particolare, è la non condivisione della valutazione svolta dalle autorità amministrative dello Stato membro formalmente competente ad esaminare una domanda di asilo quanto al rischio di refoulement dell'interessato a costituire la condizione necessaria in presenza della quale il diritto UE riconosce al giudice nazionale la facoltà di dare applicazione alla clausola di solidarietà. Pertanto, il sindacato del giudice non potrà limitarsi ad un controllo di mera legalità, ma si estenderà alla valutazione dei presupposti della protezione. E, in quest'ottica, sostiene il Tribunale, «non può prescindersi, né risulta averlo fatto mai la Corte di Giustizia UE, dall'esistenza di forme di protezione nazionale che si affiancano alla protezione internazionale di origine UE e che gli Stati membri sono ugualmente tenuti a riconoscere in ragione degli obblighi in capo ad essi esistenti in forza del diritto internazionale e – come è il caso dell'ordinamento italiano – costituzionale». Nel caso dell'Italia, l'ordinamento nazionale prevede una forma di protezione nazionale – la protezione speciale – derivante da obblighi costituzionali ed internazionali, che si affianca alla protezione internazionale di origine UE; dunque, il Tribunale ritiene di dover deliberare se, nel caso di specie, l'interessato abbia – almeno astrattamente – diritto ad accedere a tale forma di protezione complementare (pur senza poterla riconoscere). Dando una risposta affermativa a tale quesito, il Tribunale decide di attivare la clausola di solidarietà di cui all'articolo 17 citato e afferma la competenza dell'Italia ad esaminare la domanda di asilo del ricorrente.

Tribunale di Roma, Sez. XVIII Civile, decreto del 12 marzo 2024

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3, paragrafo 2, Regolamento (UE) 604/2013 – Articolo 4, Carta dei diritti fondamentali – Carenze sistemiche – Sistema di asilo – Austria

Fatto: Un richiedente protezione internazionale impugnava il provvedimento con cui l'Unità Dublino disponeva il suo trasferimento in Austria, a seguito di richiesta di ripresa in carico accolta dalle autorità austriache. In particolare, la difesa dell'interessato censurava il provvedimento di trasferimento per la mancata traduzione dello stesso in una lingua a lui comprensibile, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) 604/2013, nonché dell'art. 3, par. 2 del citato regolamento, in combinato disposto con l'art. 3 CEDU e l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale accoglie il ricorso in applicazione dell'art. 3, par. 2 del Regolamento (UE) 604/2013, constatando l'esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Austria e, dunque, il rischio per il richiedente protezione internazionale di essere in tale paese sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. A sostegno di ciò, il giudice ha richiamato numerose fonti di informazione internazionali, che evidenziano le criticità del sistema di accoglienza austriaco (soprattutto con riferimento alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili), gli ostacoli esistenti all'accesso al territorio austriaco (si fa riferimento a presunti rimpatri sommari) e alla registrazione delle domande di asilo (che implicano tempi di attesa molto lunghi), nonché le problematiche strettamente inerenti il corretto svolgimento delle procedure di esame delle domande di asilo.

Tribunale di Roma, Sez. XVIII Civile, decreto del 12 marzo 2024

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) 604/2013 – Competenza – Clausola discrezionale – Tempo – Celerità della procedura

Fatto: Un richiedente protezione internazionale impugnava il provvedimento con cui l'Unità Dublino disponeva il suo trasferimento in Francia, dove lo stesso aveva già presentato una domanda di asilo. La difesa

dell'interessato evidenziava che il provvedimento di trasferimento era stato adottato in violazione del «principio del diritto di informazione e di partecipazione nell'ambito del procedimento Dublino III» e che, in ogni caso, era in contrasto con il principio di *non refoulement* indiretto. Infatti, dal momento che la Francia ha già respinto la domanda di asilo promossa dall'interessato, il trasferimento avrebbe avuto come conseguenza certa un suo rimpatrio in Afghanistan, paese nel quale sarebbe stato esposto a un rischio di danno grave per la sua incolumità.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale afferma che, nel caso di specie, la competenza dell'Italia ad esaminare la domanda di asilo del ricorrente deve considerarsi radicata in ragione dell'eccessiva durata del giudizio, determinata dall'attesa della definizione della questione pregiudiziale sollevata dallo stesso Tribunale di Roma in relazione all'art. 17 del Regolamento (UE) 604/2013 e definita dalla Corte di giustizia con sentenza del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21. Il giudice sostiene che la lunga durata del procedimento verificatasi nel caso di specie sia in contrasto con l'esigenza di una celere individuazione dell'autorità competente ad esaminare una domanda di asilo, che emerge dalla normativa di riferimento (si vedano gli articoli da 20 a 25 del Regolamento UE n. 604/2013), nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. [Corte di giustizia, sentenza del 25 ottobre 2017, causa C-201/16, Majid Shiri](#)). Dunque, «in funzione recuperatoria della finalità (...) di un rapido esame delle domande di asilo», applica la clausola discrezionale di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 604/2013 e dichiara la competenza dell'Italia ad esaminare la domanda di asilo del ricorrente.